

originale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted] dell'anno duemilaquindici

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
presso IL TRIBUNALE DI BARI

con la presenza del Pubblico Ministero [redacted]
e con l'assistenza del cancelliere [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

1) [redacted] nato a Bari il [redacted] e ivi residente in via [redacted] n. [redacted] detenuto p.q.c., presente

difeso di fiducia dagli avv.ti [redacted] e [redacted] entrambi del foro di Bari, assenti e sostituiti con delega dall'avv. [redacted]

2) [redacted] nato a Bari il [redacted] e ivi residente in via [redacted] detenuto agli arresti domiciliari p.q.c., presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del foro di Bari, presente

IMPUTATI

ENTRAMBI:

A) Delitto p. e p. dagli artt. 110, 56-628, comma 1 e 3) n. 1) e 3 bis), 61 n. 5 c.p.

perché, in concorso e previo concerto fra loro, ciascuno con la condotta di seguito specificata, agendo in più persone riunite e approfittando di condizioni di luogo, tempo e di persona tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa, avendo agito su Via [redacted] in un orario (le 6,30 del mattino) in cui difficilmente la persona offesa [redacted] avrebbe potuto chiedere aiuto, anche in ragione della scarsa presenza di gente in tale luogo a quell'ora e avendo agito nei confronti di una giovane donna che da sola si stava recando sul posto di lavoro [redacted], compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco e mediante violenza e minaccia alla persona di [redacted] ad impossessarsi della borsa della donna, ma l'azione non si compiva per cause indipendenti dalla loro volontà. In particolare, intorno alle 6,30 del [redacted] e [redacted], dopo essere usciti dalla [redacted] sita in via [redacted], nei pressi della via [redacted], salivano a bordo dell'autovettura [redacted] intestata e in uso a [redacted] in cerca di un "obiettivo da colpire", che il [redacted] indicava al complice nella persona di [redacted]. Quindi [redacted] scendeva dall'autovettura, alla cui guida, con il motore acceso, rimaneva [redacted] raggiungeva la vittima a piedi, la aggrediva di spalle e tentava ripetutamente di strapparle la borsa, nel contempo la minacciava con frasi del tipo "PUTTANA, STRONZA, LASCIA LA BORSA CHE CAZZO TIENI NELLA BORSA PUTTANA" e, nonostante la persona offesa fosse caduta in terra a pancia in giù, coprendo la borsa con il proprio corpo, continuava a colpirla con calci e pugni alla testa, rendendosi altresì autore della violenza sessuale descritta al capo che segue quindi, non essendo riuscito a portare a termine l'azione delittuosa anche per il sopraggiungere di alcuni passanti, fuggiva via a bordo dell'autovettura [redacted] a lui intestata ma nell'occasione guidata dal complice [redacted] che con tale condotta agevolava e facilitava l'altrui commissione materiale del delitto.

N. [redacted] R.G.N.R.

N. [redacted] R.G. G.I.P.

N. [redacted] SENT.

DEPOSITATA in
Cancelleria il [redacted]

Appello o ricorso per
Cassazione il [redacted]

Notificato estratto al
contumace il [redacted]

Avviso dep. sentenza notif.
il [redacted]

ordinanza inammissibilità
del [redacted]

notificata il [redacted]

SENTENZA
IRREVOCABILE il [redacted]

LE:

Delitto p. e p. dagli artt. 81, 609 bis, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo avere - con violenza - immobilizzato a terra a pancia in giù [redacted] già vittima del tentativo di rapina aggravata descritta al capo che precede, la colpiva con ripetuti pugni alla schiena e la costringeva a subire atti sessuali; in particolare, dopo averle alzato la gonna e averle strappato le mutandine, le infilava le dita sia nell'ano che nella vagina, provocandole escoriazioni a livello del piccolo labbro destro della vulva ed escoriazioni perianali;

ENTRAMBI:

C) Delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 61 n. 2), 582, 585, 576 n. 1) c.p. perché, in concorso e previo concerto fra loro, al fine di eseguire il delitto di tentata rapina aggravata e [redacted] anche quello di violenza sessuale ai danni di [redacted] con la condotta violenta in tali contesti materialmente attuata da [redacted] cagionavano lesioni personali a [redacted], consistite in "trauma cranico, trauma distorsivo rachide cervicale, contusione gomito destro, contusione spalle destra e sinistra, escoriazioni a livello del piccolo labbro destro della vulva ed escoriazioni perianali", con prognosi di sette giorni.

Fatti commessi in Bari il [redacted]

PARTI CIVILI:

- 1) [redacted], nata a Bari [redacted] ed elettivamente domiciliata a Bari in via Quintino Sella n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Pia Vigilante, *presente*
assistita e difesa dall'avv. Maria Pia Vigilante, del foro di Bari, presente
- 2) **GIRAFFA onlus - Gruppo Indagine Resistenza alla follia femminile**, con sede a Bari in via Napoli n. 308 ed elettivamente domiciliata a Bari in via Quintino Sella n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Pia Vigilante, *assente*
assistita e difesa dall'avv. Andreina Orlando, del foro di Bari, sostituita con delega dall'avv. Maria Pia Vigilante

Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del [redacted])

- il PM chiede la condanna per [redacted] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa e per [redacted] alla pena di anni cinque di reclusione ed €;
- i difensori delle parti civili si associano alle richieste del PM e depositano conclusioni scritte;
- il difensore di [redacted] chiede il minimo della pena con riconoscimento delle generiche;
- i difensori di [redacted] chiedono la condanna al minimo della pena con riconoscimento delle generiche e in subordine l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.

MOTIVAZIONE

Il procedimento a carico degli imputati in stato detentivo [REDACTED] – sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere – e [REDACTED] – in stato di arresti domiciliari – si è incardinato con decreto di giudizio immediato ed è stato definito nelle forme del rito abbreviato, da loro tempestivamente proposto a mezzo dei propri rispettivi difensori appositamente muniti di procura speciale.

All'udienza del [REDACTED] vi è stata costituzione di parte civile della persona offesa [REDACTED] e dell'associazione "GIRAFFA onlus"; previo rigetto delle eccezioni sollevate sul punto da parte delle difese degli imputati – come da ordinanza pronunciata in udienza e alla quale si fa integrale rinvio. Il P.M. e i difensori delle parti civili e degli imputati hanno quindi formulato le rispettive conclusioni e il procedimento è stato rinviato per eventuali repliche. Alla successiva udienza del [REDACTED] le parti hanno rinunciato a replicare e il procedimento è stato quindi deciso come in dispositivo, con riserva di deposito dei motivi nel termine ordinario per impossibilità di redazione immediata dovuta alla complessità della vicenda nonché al carico di lavoro dell'udienza.

Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari emerge, in sintesi, che alle ore 06.45 del [REDACTED] una volante della Polizia su segnalazione del COT si portava in via [REDACTED], ove era stata segnalata una tentata rapina in danno di una donna. Ivi giunti, i poliziotti apprendevano da [REDACTED] che era stata vittima di un'aggressione da parte di un giovane il quale indossava una camicia bianca, con tatuaggi sulle braccia, alto circa 1,75 mt, che per vincere la sua resistenza non aveva esitato a colpirla con calci e pugni per poi darsi a precipitosa fuga. Gli operanti procedevano ad assumere a sommarie informazioni testimoniali anche alcuni dei ragazzi che erano presenti. [REDACTED] e [REDACTED], in particolare, riferivano che quella mattina avevano notato un'automobile modello [REDACTED] di colore [REDACTED], in sosta presso via [REDACTED] angolo [REDACTED] con il motore acceso, alla cui guida vi era un ragazzo; subito dopo avevano udito delle urla provenienti dai pressi della clinica [REDACTED] e avevano notato un giovane fuggire. I due testimoni descrivevano le fattezze fisiche del ragazzo dandosi alla fuga, riferendo alla P.G. che aveva un'altezza di circa 1,75 mt, barba incolta, indossante una camicia bianca, con vistosi tatuaggi sulla parte delle braccia scoperta. [REDACTED] aggiungeva di aver anche visto il contatto fisico tra il ragazzo e una donna. [REDACTED] e [REDACTED] riferivano ai poliziotti di aver notato alle ore 6.35 il ragazzo con i tatuaggi a bordo di una automobile [REDACTED] che percorreva [REDACTED] a velocità sostenuta.

Quello stesso giorno [REDACTED] sporgeva denuncia, cui seguiva atto d'integrazione del [REDACTED] nel quale la persona offesa manifestava espressamente la propria volontà di punizione dei responsabili per i fatti denunciati – con ciò integrandosi la condizione di procedibilità rispetto al delitto di cui all'art. 609 bis c.p. in contestazione. In dettaglio, la donna ha riferito che, alle ore 06.25 del [REDACTED] aveva parcheggiato la propria autovettura in via [REDACTED] dopo essere scesa dall'automobile ed avere percorso alcuni metri su [REDACTED], sopraggiungeva alle sue spalle un ragazzo con una camicia bianca; il ragazzo immediatamente afferrava la cinghia della borsa, iniziando ad apostrofarla *puttana lascia la borsa, stronza, puttana lascia la borsa che cazzo tieni nella borsa puttana*; il brutto iniziava anche a colpirla con pugni in testa, per poi scaraventarla a terra; nonostante la donna fosse caduta in terra, l'aggressore continuava a sfogare i suoi istinti brutali nei confronti della donna colpendola con pugni sulla schiena; nel crescendo di bieca violenza il ragazzo *mi ha sollevato la gonna e ha iniziato a tentare di togliermi gli slip. Ha poi spostato gli slip ed infilato le sue dita nel mio ano e nella mia vagina*.

I poliziotti procedevano ad acquisire i filmati dei servizi di videosorveglianza cittadini che consentivano di identificare l'aggressore nella persona di [REDACTED] e il conducente della [REDACTED] nella persona di [REDACTED] il quale, dopo la tentata rapina, si è dato a precipitosa fuga in compagnia di [REDACTED] che nel frattempo era salito a bordo dell'autovettura.

Gli elementi di prova concernenti i delitti in contestazione, alla luce di quanto innanzi

sintetizzato, si traggono innanzi tutto dalle dichiarazioni rese della persona offesa [REDACTED], la quale ha puntualmente descritto le varie fasi dell'aggressione subita, fornendo un racconto dettagliato e intrinsecamente coerente, senza mai cadere in contraddizioni.

A tal proposito occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito, la deposizione della persona offesa dal reato può essere da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell'imputato anche se, essendo la parte offesa portatrice di un interesse configgente con quello dell'imputato stesso, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore, al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca; con il corollario che, qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica, alla testimonianza della persona offesa può attribuirsi piena efficacia probatoria e ciò, addirittura, anche quando essa costituisca l'unica prova e manchino elementi esterni di riscontro.

La prova dichiarativa è per sua stessa natura scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante, anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle possibili cause di fisiologica interferenza provenienti dal dichiarante medesimo (capacità cognitiva e di memorizzazione, sensibilità percettiva, stato di coinvolgimento emotivo nella vicenda su cui è chiamato a rispondere etc).

È di tutta evidenza che, allorché si verta in tema di reati commessi naturalmente "in privato", il relativo accertamento non possa che procedere attraverso la valutazione della versione della parte offesa, eventualmente comparandola con quella dell'imputato, ove questi intenda fornire il proprio contributo conoscitivo: e tanto, non di rado, in assenza di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire, dall'esterno, maggiore credibilità all'una o all'altra versione.

Come già detto, è affermazione ricorrente, nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, quella secondo la quale il giudice può attingere la verità anche dalle sole dichiarazioni del soggetto passivo il quale, per legge, riveste anche la qualità di testimone; tuttavia, trattandosi di soggetto portatore d'interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, tale deposizione merita piena affidabilità ove sia sottoposta ad indagine positiva, rigorosa e penetrante, circa l'attendibilità delle sue proposizioni accusatorie.

Ciò comporta che, in concreto, la testimonianza della persona offesa, intesa come prova narrativa critica, deve essere valutata con ogni più opportuna cautela sia sotto il profilo intrinseco della costanza, della linearità e della coerenza logica, sia sotto quello estrinseco della comparazione della stessa con qualsiasi dato di riscontro -desumibile dalle emergenze di causa- che possa concorrere ad assicurare il controllo dell'attendibilità della testimonianza, confermandone indirettamente il contenuto. E tanto più "autosufficiente" è la deposizione della persona offesa, quanto più il controllo sulla credibilità intrinseca dia esito positivo, da ciò conseguendo, al contrario, che la dichiarazione della persona offesa non richiede riscontri esterni solo laddove non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità, perché in caso contrario -ad esempio di dichiarazioni contrastanti rese dalla stessa persona offesa su circostanze non marginali del fatto- solo pregnanti ed univoci ulteriori elementi di prova confermativi della prospettazione accusatoria consentono di ritenere provato il fatto oggetto di imputazione (sul punto cfr. Cass. 14.4.2008 n. 27322, Cass. 4.11.2004 n. 443, prec e succ. conformi).

Le dichiarazioni della persona offesa possono quindi costituire prova autosufficiente di colpevolezza - non abbisognando, cioè, di alcun elemento di riscontro - ove se ne accerti positivamente la credibilità oggettiva e soggettiva e non sussistano particolari situazioni che inducano a dubitarne dell'attendibilità.

Nella specie, mancano elementi da cui potersi desumere intenti calunniosi della persona offesa [REDACTED] le cui dichiarazioni, in base ai principi innanzi richiamati, possono essere assunte come prova nel processo penale, anche da sole e in difetto di riscontri estrinseci, in quanto

idonee a superare quel penetrante vaglio critico di attendibilità e credibilità richiesto dalla giurisprudenza citata, avendo fornito una descrizione dettagliata e lineare degli attimi orribili relativi all'aggressione di cui è stata vittima impotente.

A ciò si aggiunga che il suo narrato ha trovato molteplici elementi di riscontro anche negli altri elementi *aliunde* acquisiti.

Invero, i testimoni assunti a sommarie informazioni [REDACTED] e [REDACTED] hanno riferito di aver udito delle grida e di aver poi visto fuggire un ragazzo il quale aveva un'altezza di circa 1,75 mt, con vistosi tatuaggi e capelli corti raccolti con il gel. Hanno quindi fornito una descrizione del soggetto, poi identificato in [REDACTED], del tutto corrispondente a quella resa dalla persona offesa la quale, poi, ha anche eseguito il riconoscimento fotografico del suo aggressore, indicandolo senza alcuna esitazione l'effigie di [REDACTED]. La persona offesa ha anche riconosciuto senza ombra di dubbio nell'effigie del soggetto corrispondente a [REDACTED] le fattezze del ragazzo a bordo dell'auto che l'aveva affiancata mentre camminava per [REDACTED].

Il quadro descritto è ulteriormente arricchito dai fotogrammi dei servizi di videoripresa acquisiti dalla Polizia, la cui visione dà contezza in termini inequivoci della preparazione della rapina da parte dei due indagati e, quindi, anche della corresponsabilità [REDACTED].

Sul punto è opportuno premettere che la materia delle riprese visive e delle prove che ne scaturiscono non è regolata specificamente dalla legge e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta con numerose pronunce fino all'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite che hanno preso in considerazione le varie ipotesi possibili, precisando che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p. Invece, le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche soggette alla disciplina dettata dall'art.189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (cfr. Cass SS.UU. n. 26795/06). Si tratta dunque, in ogni caso, di materiale pienamente utilizzabile nel procedimento penale, rientrando le riprese filmate di cui al presente procedimento nella prima ipotesi, in quanto effettuate dal sistema di videosorveglianza di privati cittadini per fini propri.

Orbene, risulta dalla visione di tali filmati che, alle ore 06.28,37 del [REDACTED] e [REDACTED] uscivano dalla [REDACTED], [REDACTED] si poneva alla guida della [REDACTED] (che si è poi accertato essere di sua proprietà, grazie al numero di targa ripreso dalle telecamere) mentre [REDACTED], prima di salire a bordo dell'automobile dal lato del passeggero, alzava il braccio destro indicando la donna che aveva parcheggiato l'automobile, dirigendosi poi a piedi in [REDACTED] alle ore 06.30, [REDACTED] usciva dall'automobile correndo verso [REDACTED], per poi fare rientro nell'automobile alle ore 06.31 dal lato passeggero, alla cui guida si era nel frattempo posto [REDACTED]. Non possono quindi esservi dubbi sulla partecipazione di [REDACTED] nella tentata rapina, dal momento che per come prima riferito, lo stesso ha indicato a [REDACTED] la vittima e ha atteso il ritorno del compare, ponendosi alla guida dell'automobile e dandosi poi a precipitosa fuga (sul punto si vedano anche le sommarie informazioni testimoniali rese da [REDACTED] e [REDACTED] che hanno riferito di aver notato la [REDACTED] alle ore 06.35 transitare su [REDACTED] a velocità sostenuta).

Chiudono il cerchio, infine, le dichiarazioni parzialmente confessorie rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia, che forniscono ultimo e definitivo riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendo entrambi ammesso di essere effettivamente i soggetti resisi autori dell'episodio e confermando i rispettivi ruoli. [REDACTED] ha infatti ammesso di essere d'accordo con [REDACTED] affinché questi strappasse la borsa alla donna, sicché dubbi non possono sussistere circa il contributo concorsuale che egli ha prestato nella rapina poi materialmente commessa dal complice, avendolo aiutato a individuare la vittima e avendogli fatto da palo durante la consumazione del misfatto oltre che da autista per fuggire subito dopo. Dal canto suo, [REDACTED] ha ammesso di aver tentato di strappare la borsa, sostenendo però che la donna è caduta da sola e

negando di averla poi insultata, di averla colpita con calci e pugni e, infine, di averla palpeggiata nelle parti intime infilandole le proprie dita nell'ano e nella vagina.

Facendo leva sulla versione dei fatti resa da [REDACTED] la difesa ha cercato di mettere in discussione la credibilità del narrato di [REDACTED], con particolare riferimento al compimento dell'atto sessuale descritto nel capo B) dell'imputazione, cercando di screditare la sua attendibilità mediante ricorso ad argomentazioni del tutto inconferenti.

Possono innanzi tutto escludersi intenti calunniosi della persona offesa, che non risulta aver avuto pregressi rapporti di natura personale con alcuno degli imputati, nei quali si è occasionalmente imbattuta solo perché individuata come possibile vittima dei loro intenti delittuosi. La donna si è limitata a descrivere i fatti commessi in suo danno e non vi è alcuno motivo di ritenere che abbia inteso aggravare la posizione dei propri aggressori, riferendo particolari fasulli relativamente all'atto sessuale di cui è stata vittima, sia perché i suoi possibili intenti calunniosi, legati a eventuali pretese risarcitorie, avrebbero sortito uguali effetti se si fosse limitata a descrivere la sola tentata rapina sia perché tale sua più completa versione dei fatti l'ha costretta a rivelare dettagli particolarmente spiacevoli e imbarazzanti, oltre che a sottoporsi a visite mediche più invasive, di tipo ginecologico, rispetto alle quali ha manifestato fin da subito la propria ritrosia legata al suo stato emotivo e di agitazione.

Del resto, gli esiti della pur rapida aggressione sessuale che la donna ha subito sono stati accertati a distanza di appena due giorni, come risulta dalla diagnosi riportata nella relazione di pronto soccorso del [REDACTED], in cui sono accertate lievi lesioni in zona anale e vaginale del tutto compatibili rispetto alla penetrazione con le dita della quale aveva riferito fin da subito. La ragione per cui non vi è traccia di tale descrizione nella scheda paziente redatta dal personale del 118 è evidentemente dovuta alla circostanza che si è trattato del primo contatto dei sanitari con la vittima, avvenuta sul luogo e nell'immediatezza del fatto, sicché è impensabile che potessero svolgersi esami più approfonditi di tipo ginecologico; in tale scheda, peraltro, non vi era uno spazio per descrizioni anamnestiche approfondite e dettagliate, così come invece nelle successive relazioni di pronto soccorso e, in particolare, in quella del [REDACTED] ore 07.27, da cui risulta che la donna riferì fin da subito del palpeggiamento nelle parti intime; è quindi del tutto comprensibile che nella scheda paziente redatta dal personale del 118 vi sia la sola indicazione sintetica dell'aggressione per tentativo di scippo. È poi del tutto comprensibile che presso il pronto soccorso la donna rifiutò di sottoporsi a visita ginecologica, in quanto – come risulta dal referto concernente la relativa consulenza specialistica – versava in "stato emotivo" e di "agitazione post-traumatica". Non può ragionevolmente sostenersi, infine, che la donna si sia cagionata da sola le lesioni poi riscontrate due giorni dopo, al solo scopo di corroborare la propria iniziale versione dei fatti.

In ultima analisi, la diversa versione resa da [REDACTED] non può ritenersi affatto credibile se si considera che egli, oltre ad aver negato l'atto sessuale, ha finanche negato di aver colpito la donna con calci e pugni, cosa che invece trova chiaro riscontro nelle restanti lesioni accertate dai sanitari del 118 del pronto soccorso, relative a traumi riportati dalla donna al cranio e agli arti in più punti, incompatibili con la sua semplice caduta al suolo.

Ciò detto, emerge la chiara responsabilità di entrambi gli imputati per tutti i delitti loro rispettivamente ascritti.

La condotta tenuta da [REDACTED] è sicuramente da qualificarsi in termini di tentata rapina in quanto, dopo aver cercato di strappare la borsa portata a tracolla dalla vittima, ha cercato di vincere la sua resistenza colpendola con calci e pugni, saltandole addosso mentre era a terra e compiendo l'atto sessuale di cui si è detto.

Ricorre l'aggravante in contestazione delle più persone riunite, avendo egli agito di concerto e in concorso con [REDACTED], che gli ha indicato la vittima potenziale, era presente a breve distanza dal luogo dove si è svolta la condotta delittuosa in attesa che compisse il misfatto per poter

poi fuggire insieme all'autore materiale a bordo della sua autovettura. Sul punto la Cassazione ha avuto modo di chiarire che <<Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, cod. pen., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche - eventualmente in via esclusiva - nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto>> (cfr Cass. 4284/88 e succ. conf.). Ricorre anche l'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 3 bis) c.p., in quanto il fatto è stato commesso da parte di due giovani ai danni di una donna sola, in luogo isolato e alle prime ore del mattino, in modo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Sussistono anche gli estremi del delitto di violenza sessuale ascritto al solo [REDACTED] in quanto l'aver egli palpeggiato i genitali e inserito le dita nell'ano e nella vagina della vittima, sia pure in maniera fugace, integra una condotta che è certamente idonea a invadere e ledere la libertà sessuale della donna. Oltre tutto, non essendosi trattato di un semplice palpeggiamento ma di un atto sicuramente più invasivo - sebbene fugace - e peraltro legato alla commissione di un tentativo di rapina, non è possibile ritenere che ricorra un'ipotesi di minore gravità, punibile con pena diminuita ex art. 609 bis comma 3 c.p.

Nessun dubbio infine sul delitto di lesioni personali, cagionati alla persona offesa in conseguenza delle condotte violente innanzi descritte, come emerge in maniera inequivoca dalla documentazione medica in atti.

Sussiste la penale responsabilità di [REDACTED] per i delitti di rapina e lesioni personali materialmente commessi da [REDACTED] in quanto egli stesso ha ammesso di essere stato d'accordo con quest'ultimo per "strappare la borsa" alla donna. Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo cui <<Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto. (Fattispecie concernente rapina a mano armata, seguita da omicidio, in relazione alla quale la S.C., dato atto che l'evento diverso e più grave materialmente cagionato da uno dei concorrenti non era rimasto nel campo della mera prevedibilità, ma era stato accettato come rischio per realizzare l'obiettivo da tutti concordato, ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di concorso "ex" art. 110 cod. pen., e non un'ipotesi di concorso anomalo)>> (così Cass. 10795/99). Nella specie, volendo stare alla stessa dichiarazione di [REDACTED] l'accordo fra i due imputati consisteva quanto meno nell'esecuzione da parte di [REDACTED] di un furto con strappo e, quindi, era sicuramente prevedibile da parte di [REDACTED] che, per vincere eventuali resistenze della vittima, [REDACTED] potesse operare una violenza sulla sua persona e, ciononostante, il primo si è ugualmente determinato a fornire al secondo il proprio contributo concorsuale, consistito, come detto, nell'averlo aiutato a individuare la vittima, nell'averlo aspettato mentre compiva l'azione delittuosa fungendo da palo e nel fargli da autista durante la fuga.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, i reati dei quali gli imputati sono rispettivamente colpevoli devono ritenersi unificati dal vincolo della continuazione (*rectius*: del concorso formale), trattandosi della violazione di diverse disposizioni di legge realizzata mediante commissione di una condotta unitaria.

Può riconoscersi in favore di entrambi gli imputati la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del loro stato di incensuratezza, della giovane età e del



comportamento collaborativo manifestato nel corso del procedimento, avendo entrambi reso dichiarazioni almeno parzialmente confessorie, dotate di concreta utilità quanto meno sotto il profilo della loro individuazione oltre che sotto il profilo del riscontro al complesso delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa. A ciò si aggiunga che entrambi hanno formulato serie offerte risarcitorie nei confronti della persona offesa, indicative di un indubbio atteggiamento di respicenza.

Considerato che, in presenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 3 bis), c.p., opera il limite stabilito dall'art. 628 comma 3 relativo al riconoscimento e all'applicazione delle attenuanti (diverse da quelle di cui all'art. 98 c.p.), deve ritenersi che, anche in seguito al riconoscimento delle generiche, il reato più grave fra quelli in contestazione sia comunque quello della tentata rapina aggravata.

La pena da infliggere agli imputati viene pertanto a esser così determinata:

-anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa nei confronti di [REDACTED] secondo il seguente calcolo

- pena base fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00, in relazione al più grave delitto di rapina aggravata contestato al capo A) dell'imputazione, ai sensi degli artt. 133, 56 e 628 comma 3 nn. 1) e 3 bis) c.p. – in misura pari al triplo del minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto desumibile dalle modalità della condotta e, in particolare, dalla tipologia di violenze commesse ai danni della vittima oltre che dalla sua condizione di minorata difesa derivante dal fatto di essere una donna e di aver subito l'aggressione violenta da parte un uomo, alle prime ore del mattino e in zona isolata);
- ridotta alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, ai sensi degli artt. 62 bis e 628 comma 4 c.p.;
- complessivamente aumentata ex art. 81 c.p. di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 500,00 di multa alla pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa – aumenti così distinti: anni uno di reclusione ed € 300,00 di multa in relazione alla violenza sessuale contestata al capo B); mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa in relazione alle lesioni personali oggetto del capo C);
- ridotta alla pena finale su indicata, per effetto della diminuzione conseguente al rito speciale prescelto;

-anni due e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa nei confronti di [REDACTED] secondo il seguente calcolo

- pena base fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00, in relazione al più grave delitto di rapina aggravata contestato al capo A) dell'imputazione, ai sensi degli artt. 133, 56 e 628 comma 3 nn. 1) e 3 bis) c.p. – in misura pari al triplo del minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto desumibile dalle modalità della condotta e, in particolare, dalla tipologia di violenze commesse ai danni della vittima oltre che dalla sua condizione di minorata difesa derivante dal fatto di essere una donna e di aver subito l'aggressione violenta da parte un uomo, alle prime ore del mattino e in zona isolata);
- ridotta alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, ai sensi degli artt. 62 bis e 628 comma 4 c.p.;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa in relazione alle lesioni personali oggetto del capo C), alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed € 1.200,00 di multa;
- ridotta alla pena finale su indicata, per effetto della diminuzione conseguente al rito speciale prescelto.



All'affermazione della penale responsabilità dei suddetti imputati consegue anche la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento – che viene fissata in parti uguali fra loro – nonché la condanna, ognuno per la quota di sua spettanza, al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta.

Alla pena inflitta nei confronti di [REDACTED] consegue la declaratoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ex art. 29 c.p.

In considerazione dell'entità della pena inflitta a [REDACTED], del suo stato di incensuratezza e delle manifestazioni di respiscenza di cui si è detto, si ritiene di poter concedere in suo favore il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 comma 3 c.p., trattandosi di infraventunenne al momento del fatto, in quanto è ragionevole prevedere che in futuro si asterrà dalla commissione di ulteriori reati.

Per effetto della condanna a pena condizionalmente sospesa, deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 300 comma 3 c.p.p. la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei suoi confronti, con immediata rimessione in libertà se non detenuto per altra causa.

Sulle questioni civili, si rileva come, dalla penale responsabilità accertata in capo ai suddetti imputati, discenda anche la loro responsabilità in ordine ai danni cagionati alle costituite parti civili quali conseguenza dei comportamenti illeciti commessi.

Nessun dubbio circa i danni personali, di natura morale e materiale, subiti da [REDACTED] in conseguenza delle condotte delittuose commesse direttamente ai suoi danni dagli imputati. Nei confronti della "GIRAFFA onlus" si ritiene invece che abbia efficacia lesiva la sola condotta di violenza sessuale commessa da [REDACTED], in quanto effettivamente lesiva degli interessi di cui tale associazione è portatrice in relazione agli scopi statutari risultanti dall'atto costitutivo. Non anche le condotte di tentata rapina e lesioni personali, ascritte anche a [REDACTED], in quanto non legate alla lesione di interessi legati specificamente alla condizione di donna della vittima, oggetto di tutela da parte della predetta associazione.

Ne consegue che [REDACTED] e [REDACTED] devono essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile [REDACTED] mentre il solo [REDACTED] deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla "GIRAFFA onlus", dovendosi invece rigettare la domanda risarcitoria formulata da quest'ultima nei confronti di [REDACTED].

Non potendosi fornire un'esatta quantificazione dei danni patiti, alla luce degli elementi acquisiti nel presente processo, deve essere pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni cagionati a ciascuna delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.

All'affermazione della penale responsabilità degli suddetti imputati consegue anche la loro condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili che vengono così liquidati:

- € 3.400,00 in favore di [REDACTED] e a carico di entrambi gli imputati, in solido fra loro, di cui € 800,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, ed € 1.400,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed eventuali oneri e contributi come per legge se dovuti;
- € 2.000,00 in favore della "GIRAFFA onlus" e a carico del solo [REDACTED] di cui € 500,00 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva, ed € 900,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed eventuali oneri e contributi come per legge se dovuti;



P.T.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] e [REDACTED] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e, riconosciuta in loro favore la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuzione conseguente al rito speciale prescelto, condanna [REDACTED] alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa e [REDACTED] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta;

visto l'art. 29 c.p., dichiara [REDACTED] interdetto in dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'art. 163 comma 3 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena in favore di [REDACTED];

visto l'art. 300 comma 3 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di [REDACTED] e ordina la sua immediata rimessione in libertà se non detenuto per altra causa;

visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile [REDACTED] da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla suddetta parte civile che si liquidano in complessivi € 3.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed eventuali oneri e contributi come per legge se dovuti;

condanna [REDACTED] al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile "GIRAFFA onlus", da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla suddetta parte civile che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed eventuali oneri e contributi come per legge se dovuti;

rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla "GIRAFFA onlus" nei confronti di [REDACTED]

ordina la restituzione ai rispettivi aventi diritto di quanto eventualmente ancora in sequestro.

Motivazione riservata

Bari, [REDACTED] 2015

Il giudice

[REDACTED]